

**Dispositivo**

Un provvedimento nazionale il quale, nel contesto della tassazione di dividendi di azioni come redditi da capitale entro il limite di un rendimento forfettario calcolato applicando una percentuale determinata ad una base imponibile inclusiva, oltre che del capitale investito dall'azionista, di una quota delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti della società distributrice, non consente di tener conto delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di una succursale della detta società o di una sua controllata in un Paese terzo, incide in modo decisivo sull'esercizio della libertà di stabilimento ai sensi degli artt. 43 CE e segg. Tali ultime disposizioni non possono essere invocate in una situazione relativa allo stabilimento della società di uno Stato membro in un Paese terzo.

(<sup>1</sup>) GU C 106 del 30.4.2005.

**Ricorso proposto il 13 febbraio 2007 da Smanor SA, Hubert Ségaud, Monique Ségaud avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 14 dicembre 2006, causa T-150/06, Smanor e altri/Commissione**

**(Causa C-99/07 P)**

(2007/C 170/15)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrenti:* Smanor SA, Hubert Ségaud, Monique Ségaud (rappresentanti: avv.ti J.P Ekeu e L. Roques, avocats)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee

Con ordinanza 23 maggio 2007 la Corte (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione, condannando la Smanor SA e il sig. e la sig.ra Ségaud a sopportare le proprie spese.

**Ricorso proposto il 16 aprile 2007 dalla France Télécom SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 30 gennaio 2007, causa T-340/03, France Télécom SA/Commissione delle Comunità europee**

**(Causa C-202/07 P)**

(2007/C 170/16)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* France Télécom SA, già Wanadoo Interactive SA (rappresentanti: sigg. O.W. Brouwer, H. Calvet, J. Philippe e T. Janssens, avocat)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-340/03, France Télécom SA/Commissione delle Comunità europee, che ha respinto il ricorso avverso la decisione della Commissione delle Comunità europee 16 luglio 2003, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo [82 CE] (caso COMP/38.233 — Wanadoo Interactive);
- di conseguenza:
  - rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca nuovamente; oppure
  - statuire definitivamente, annullando la decisione della Commissione delle Comunità europee 16 luglio 2003, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo [82 CE] (caso COMP/38.233 — Wanadoo Interactive), accogliendo pertanto le conclusioni presentate dalla ricorrente in primo grado;
  - condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente deduce sette motivi a sostegno della propria impugnazione.

Con il primo motivo, essa sostiene che il Tribunale ha violato l'obbligo di motivazione ad esso incombente per quanto riguarda tanto la possibilità di recupero delle perdite, la quale dovrebbe essere dimostrata, quanto il diritto di allinearsi ai prezzi praticati dalle imprese concorrenti, che sarebbe stato escluso dal Tribunale senza spiegazioni.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 82 CE, negando alla Wanadoo il diritto di allinearsi in buona fede ai prezzi dei suoi concorrenti. Orbene, tale diritto sarebbe riconosciuto tanto nella prassi della Commissione in materia di decisioni e nella giurisprudenza della Corte, quanto dalla dottrina e dalle autorità francesi di vigilanza sulla concorrenza e costituiva, peraltro, l'unico mezzo per la ricorrente per restare competitiva nel mercato.

Con il suo terzo motivo, quest'ultima sostiene che il Tribunale ha anche violato l'art. 82 CE, in quanto non ha censurato il metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare la copertura dei costi, ciò che avrebbe comportato uno snaturamento del test sulla strategia predatoria, richiesto dalla Corte. Infatti, il metodo cui avrebbe fatto ricorso la Commissione non permetterebbe di sapere se gli abbonati acquisiti dalla Wanadoo abbiano generato per questa un profitto o una perdita, per la durata del loro abbonamento.